

f.to IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca PIETROFORTE

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosella A.M. GIORGIO



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Città Metropolitana di Bari

REG. VERB. N° 43 DEL 04.06.2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

N° _____ d'ordine

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno -8 GIU 2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi
(art. 124, D.Lgs. 267/2000);

Acquaviva delle Fonti, li -8 GIU 2018

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

f.to Il Messo Notificatore
Sig.ra Santa ACQUASANTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il -8 GIU 2018

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° - art. 134, D.Lgs. 267/2000)
Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, D.Lgs. 267/2000);
 E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale come prescritto dall'art. 124 D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal -8 GIU 2018 al _____

Dalla residenza comunale, li _____

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Acquaviva delle Fonti, li -8 GIU 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosella Anna Maria GIORGIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (COPIA)

OGGETTO: **REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI (IMU).**

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di giugno alle ore 16:20 con prosecuzione, nella Residenza Municipale, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio con nota prot. n. 12199 del 22.05.2018 e nota prot. n. 13109 del 01.06.2018 si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria pubblica, in prima convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale come appresso indicati:

N°	Cognome e Nome	Carica	Pres	Ass.	N°	Cognome e Nome	Carica	Pres	Ass.
1	CARLUCCI Davide F.sco R.	Sindaco	1		10	FERRANTE Francesca	Cons.Com.	8	
2	PIETROFORTE Francesca	Cons.Com.	2		11	PELLECCHIA Luisa	Cons.Com.	9	
3	NETTIS Giovanni	Cons.Com.	3		12	GIORGIO Giacinto Claudio	Cons.Com.		3
4	COTRUFO Pasquale	Cons.Com.	4		13	CAPOZZO Carmela	Cons.Com.	10	
5	DELMONTE Vincenza	Cons. Com.		1	14	MONTENEGRO Francesco	Cons.Com.		4
6	VAVALLE Anna Maria	Cons.Com.	5		15	SOLAZZO Eustachio Claudio	Cons.Com.		5
7	CASALINO Caterina	Cons.Com.	6		16	DEPASCALE Pietro	Cons.Com.		6
8	ATTOLLINO Angelina	Cons.Com.		2	17	MONTENEGRO Tommaso	Cons.Com.		7
9	DI VIETRI Giuseppe	Cons.Com.	7						

Accertata la presenza di n.10 consiglieri componenti del Consiglio Comunale sui 17 in carica, il Presidente del Consiglio Dott.ssa Francesca PIETROFORTE procede alla trattazione dell'argomento in atti. Prende parte ai lavori il Segretario Generale Dott.ssa Rosella A.M. GIORGIO, con funzioni di segretario verbalizzante
Sono presenti, altresì, gli assessori comunali: FERRANTE, DINAPOLI, BRUNO, LAGIOIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 nonché art.147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Favorevole.

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Francesco CAPURSO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 nonché art.147/bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Favorevole

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Francesco CAPURSO)

V Punto all'Ordine del Giorno ex Punto IV

Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di imposta municipale sugli immobili (IMU).

Presidente Francesca PIETROFORTE: Prossimo punto all'Ordine del Giorno: "Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di imposta municipale sugli immobili (IMU)". Prego assessore Dinapoli.

Assessore Luca DINAPOLI: Questo, consiglieri, è un provvedimento che, contrariamente a quello che si dice in giro, ci sono alcuni consiglieri e assessori che lavorano e altri non lavorano, è un provvedimento che fortemente voluto dal sottoscritto insieme all'intero gruppo perché segna un punto di svolta nei rapporti tra la pubblica Amministrazione ed i cittadini. Sono pochissimi i Comuni in Italia che si sono dotati di questo strumento, stiamo parlando del ravvedimento operoso nei confronti di chi, in buona fede o per dimenticanza o per altro, ha ommesso il versamento dei tributi IMU in particolare e che quindi è costretto, era costretto fino alla non approvazione di questo punto, al reiterare, oltre alle somme dovute, anche la sanzione del 30% più gli interessi. Con questo provvedimento invece noi stiamo permettendo ai cittadini e alle imprese che hanno, diciamo così, dimenticato e mi riferisco soprattutto a tutti quei cittadini proprietari di suoli nelle aree edificabili, che o perché non sapevano o perché hanno fatto finta di non sapere, non hanno mai versato l'IMU su quelle aree, di evitare di pagare la sanzione massima del 30% o addirittura di poter andare in contenzioso con l'Agenzia delle Entrate e poter invece sfruttare questa legge per pagare una somma che si aggira, al massimo, per il quarto anno, se uno il ravvedimento lo fa per il quarto anno, ad un massimo del 6%. Quindi capite benissimo il notevole risparmio che un cittadino può avere attraverso questo provvedimento. È un provvedimento che bisognerà diffondere perché molti non sanno la possibilità che il Comune sta mettendo in essere con questo regolamento e che quindi potremo tranquillamente avvicinare il cittadino alla pubblica Amministrazione, perché io sono sempre stato del parere che il fisco, come pure i Comuni, non sono i nemici dei cittadini ma sono degli Enti preposti per migliorare la situazione di vivibilità, per migliorare i servizi che vengono offerti alla pubblica opinione, di dovere incassare delle somme. E se ci accorgiamo che queste somme non vengono incassate per cattiva fede, bisogna perseguire; quando invece c'è il riscontro della buona fede, della trascuratezza bisogna cercare di incoraggiare perché quello dovuto venga versato nelle casse del Comune. Questo fatto ci permetterà, e permetterà all'Amministrazione futura, di poter contare su un introito abbastanza cospicuo, se si pensa che noi negli ultimi quattro anni abbiamo incassato circa quasi 4 milioni di riaccertamenti non soltanto dell'IMU, dell'ICI, ma anche della TARI e quant'altro. Questo provvedimento dovrebbe, ripeto, incoraggiare i cittadini che hanno fatto finta o si sono dimenticati di fare questi versamenti di poter recuperare. Dico questo perché la ditta Gestione Servizi aveva già iniziato a fare la notifica e lo ha fatto per l'anno 2012, perché andava in prescrizione entro il 31 dicembre dello scorso anno, adesso per il 2013 abbiamo tempo fino a dicembre prossimo per notificare, ma io mi auguro che questo provvedimento venga recepito e quindi vada colta l'occasione per, anziché pagare il 30%, pagare soltanto il 6% per l'ultimo anno e per gli anni successivi ancora, pagare ancora di meno. Sapete che la normativa per quanto riguarda i Comuni prevede che dopo il primo anno, alla scadenza del primo anno non è più possibile fare il ravvedimento operoso, questa legge invece consente ai cittadini acquavivesi di utilizzare questo ravvedimento per quattro anni e quindi un notevole vantaggio e che quindi anziché il 30% di sanzione venga applicato l'1 e qualcosa per il primo anno, il 2 per il secondo anno, il 3 e qualcosa per il terzo anno, fino al 6% per il quarto anno. Facendo questa cosa, ripeto, uno che ha da pagare 1.000 euro il risparmio è abbastanza notevole e si intuisce, l'importante per il Comune è che tutti quanti i cittadini vengono messi alla pari e che si evitano delle furbizie che molte volte anche in maniera plateale vengono messe in essere, con la scusa appunto di soldi che non ci sono, di sanzioni che sono onerose e quant'altro. Io invito tutti i consiglieri comunali a diffondere questa notizia in modo tale che tutti i cittadini interessati possano utilizzare questo strumento. Grazie.

Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie assessore Dinapoli.

Votiamo.

Con 10 voti favorevoli il Consiglio approva.

Votiamo adesso per l'immediata esecutività: come la votazione precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto e letta la relazione dell'Assessore alle Finanze sig. Luca DINAPOLI

"PREMESSO:

che l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha stabilito che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi;

che l'art. 50 della Legge 27 dicembre del 1997, n. 449, ha previsto che nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, co. 133, lett. I, della L. n. 662 del 1996, in quanto compatibili;

che la lett. I), dell'art. 3, comma 133, della Legge n. 662 del 1996, nel delineare i criteri direttivi per la riforma delegata del regime sanzionatorio, ha imposto la previsione di circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi e da escludere la punibilità in caso di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario;

che in attuazione di tale principio di delegazione è stato emanato il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, che all'art. 13 disciplina i casi di ravvedimento da parte degli autori delle violazioni;

che l'ultimo comma dell'art. 13 del citato Decreto Lgs. n. 472 del 1997 prevede che le singole leggi e gli atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto dallo stesso articolo 13, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione;

che l'articolo 16 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, ha stabilito che alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie introdotta dal citato D. Lgs. n. 472 del 1997;

che l'art. 1, comma 4, della Legge n. 212 del 2000, denominata "Statuto del contribuente", impone ai comuni di adeguare i propri atti normativi ai principi in esso contenuti;

che l'articolo 6, comma 3, dello "Statuto del contribuente" incoraggia le amministrazioni ad assumere iniziative per favorire l'adempimento delle obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli;

che l'articolo 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché l'articolo 1, commi 20 e 22, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, (Legge di stabilità per l'anno 2011), sono intervenuti nel disposto dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c) del citato D. Lgs. n. 472 del 1997, modificando le misure delle sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso da parte del contribuente;

CONSIDERATO:

- *che il legislatore, con l'articolo 1, comma 637, lett. b), n. 1.1., della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), è intervenuto sulla disciplina del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, introducendo il comma 1, nella nuova lettera a-bis), la riduzione della sanzione "ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore";*
- *che l'applicazione della nuova misura di riduzione della sanzione, sopra riportata, è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015;*
- *che il citato articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è stato successivamente, modificato dall'art. 16, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158, che nel riformulare il testo della lettera a-bis), ha chiarito che il termine di 90 giorni previsto per la nuova ipotesi di ravvedimento delle violazioni commesse, deve farsi decorrere dall'omissione o dall'errore, salvo che non si tratti della regolarizzazione di omissioni o di errori commessi in dichiarazione, nel cui caso il termine va conteggiato dalla scadenza prevista per la sua presentazione;*
- *che, inoltre il medesimo D.Lgs. n. 158 del 2015 ha apportato rilevanti novità alle misure delle sanzioni tributarie di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.471, introducendo, accanto alla sanzione del 30%, una sanzione pari al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, e stabilendo che, salva l'applicazione dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;*
- *che le nuove misure sanzionatorie contenute nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 entrano in vigore dal 1° gennaio 2016, come disposto dall'articolo 1 comma 133, della Legge 30 dicembre 2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);*

- *che, conseguentemente, è necessario procedere all'adozione del Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di imposta comunale sugli immobili IMU;*
- *che, al fine di armonizzare le misure di riduzione delle sanzioni alla tempistica in cui avviene la regolarizzazione della violazione, appare necessario innalzare da un ottavo ad un settimo la sanzione minima nelle ipotesi di regolarizzazione degli errori e delle omissioni eseguita entro 2 (due) anni dalla violazione commessa, da un ottavo ad un sesto la sanzione minima nelle ipotesi di regolarizzazione degli errori e delle omissioni eseguita entro 3 (tre) anni dalla violazione commessa e da un ottavo a un quinto la sanzione minima nelle ipotesi di regolarizzazione degli errori e delle omissioni eseguita entro 4 (quattro) anni dalla violazione commessa;*

RIENUNTO, in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, mettere in atto un Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di imposta municipale sugli immobili (IMU),

PROPONE

1) ADOTTARE il Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di imposta municipale sugli immobili (IMU), costituito dal seguente articolo unico, come di seguito indicato:

ARTICOLO 1

A) In caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo o di un acconto, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, oltre agli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale, la sanzione è ridotta:

a) 0,1% del valore dell'importo da versare per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione è eseguita entro 14 giorni dalla scadenza dell'imposta;

b) ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro trenta giorni dalla data della scadenza; (1,5%)

c) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'emissione o dell'errore, ovvero entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso; (1,67%)

d) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la

violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore; (3,75%)

e) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro due anni dall'omissione o dall'errore; (4,29%)

f) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa; (5%)

g) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro quattro anni dalla violazione commessa. (6%)

B) In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, oltre agli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale, la sanzione è ridotta:

a) ad un decimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento; (3%);

b) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento; (3,75%);

c) ad un sesto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro tre anni dalla violazione commessa; (5%);

d) ad un quinto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro quattro anni dalla violazione commessa. (6%);

C) Il ravvedimento è inibito dalla notifica di atti di accertamento. Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento;

f.to Assessore Alle Finanze
Sig. Luca Dinapoli

Ritenuto doverla integralmente condividere ed approvare;
Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l'art. 50 della legge 27 dicembre del 1997, n. 449;
Visto l'art. 3, comma 133, lett D), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 16 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;
Visto l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
Visto l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
Visto il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158;
Vista la Legge 30 dicembre 2015, n. 208;
Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto del contribuente",
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., acquisito in data 02.05.2018;
Preso atto che la presente proposta è stata trasmessa alla competente Commissione Consiliare in data 24/04/2018,
Visti i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con votazione favorevole e unanime di n. 10 consiglieri presenti e votanti, assenti 7 (Delmonte, Attollino, Giorgio, Montenegro F., Depascale, Solazzo, Montenegro T.)

DELIBERA

1) ADOTTARE il Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di imposta municipale sugli immobili (IMU), costituito dal seguente articolo unico, come di seguito indicato:

ARTICOLO 1

A) In caso di violazione dell'obbligo di versamento del tributo o di un acconto, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, oltre agli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale, la sanzione è ridotta:

a) 0,1% del valore dell'importo da versare per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione è eseguita entro 14 giorni dalla scadenza dell'imposta;

b) ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro trenta giorni dalla data della scadenza; (1,5%)

c) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'emissione o dell'errore, ovvero entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso; (1,67%)

d) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore; (3,75%)

e) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro due anni dall'omissione o dall'errore; (4,29%)

f) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro tre anni dalla violazione commessa; (5%)

g) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro quattro anni dalla violazione commessa. (6%)

B) In caso di violazione dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, oltre agli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento annuale, la sanzione è ridotta:

a) ad un decimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di regolare adempimento; (3%);

b) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine di regolare adempimento; (3,75%);

c) ad un sesto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro tre anni dalla violazione commessa; (5%);

d) ad un quinto del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro quattro anni dalla violazione commessa. (6%);

C) Il ravvedimento è inibito dalla notifica di atti di accertamento. Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole e unanime di n. 10 consiglieri presenti e votanti, assenti 7 (Delmonte, Attollino, Giorgio, Montenegro F., Depascale, Solazzo, Montenegro T.)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 .